

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>3 - Mappa della trasparenza e delle relative responsabilità</b>						
2							
3			Articolazione pubblicazioni e riferimenti normativi	Articoli di legge	Modalità e tempi	Servizio e/o Ufficio	Responsabile pubblicazione trasparenza
4							
5							
6	<b>Disposizioni Generali</b>						
7	<b>Programma per la Trasparenza e l'Integrità</b>						
8			Art. 10, c. 8, lett. a	<b>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità'</b>	TAB. A	SECRETARIO	Segretario Comunale
9				8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di <b>pubblicare sul proprio sito istituzionale</b> nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità' ed il relativo stato di attuazione;			
10	<b>Atti Generali</b>						
11			Art. 12, c. 1,2	<b>Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
12				1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano <b>sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi</b> con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati <b>«Normattiva»</b> che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività'. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.			
13				2. Con riferimento agli <b>statuti</b> e alle <b>norme di legge regionali</b> , che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, <b>sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.</b>			
14	<b>Oneri informativi per cittadini e imprese</b>						
15			Art. 34, c. 1,2	<b>Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
16				1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.			
17				2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.			
18							
19	<b>Organizzazione</b>						
20	<b>Organi di indirizzo politico -amministrativo</b>						
21			Art. 13, c. 1, lett. a - Art. 14	<b>Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
22				1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria <b>organizzazione</b> , corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:			
23				a) agli <b>organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione</b> , con l'indicazione delle <b>rispettive competenze</b> ;			
24							
25				<b>Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico</b>			
26				1. Con riferimento ai titolari di <b>incarichi politici</b> , di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:			
27				a) <b>l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo</b> ;			
28				b) il <b>curriculum</b> ;			
29				c) i compensi <b>di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</b> ;			
30				d) i <b>dati relativi all'assunzione di altre cariche</b> , presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;			
31				e) gli <b>altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica</b> e l'indicazione dei compensi spettanti;			
32				f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al <b>soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano</b> . Viene in ogni caso data <b>evidenza al mancato consenso</b> . Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico <b>non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.</b>			

	A	B	C	D	E	F	G
3			Articolazione pubblicazioni e riferimenti normativi	Articoli di legge	Modalità e tempi	Servizio e/o Ufficio	Responsabile pubblicazione trasparenza
4							
5							
6	<b>Disposizioni Generali</b>						
33				2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 <b>entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.</b> Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.			
34	<b>• Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b>						
35			Art. 47	<b>Art. 47 Sanzioni per casi specifici</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
36				1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo <b>provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione</b> o organismo interessato.			
37				2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.			
38				3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.			
39	<b>• Articolazione degli uffici</b>						
40			Art. 13, c. 1, lett. b, c	<b>Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
41				1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria <b>organizzazione</b> , corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:			
42				b) <b>all'articolazione degli uffici</b> , le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi <b>dei dirigenti responsabili dei singoli uffici</b> ;			
43				c) <b>all'illustrazione in forma semplificata</b> , ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;			
44	<b>• Telefono e posta elettronica</b>						
45			Art. 13, c. 1, lett. d	<b>Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
46				1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria <b>organizzazione</b> , corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:			
47				d) <b>all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate</b> , cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.			
48							
49	<b>Consulenti e collaboratori</b>						
50			Art. 15, c. 1,2	<b>Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</b>	TAB. A	AREA AMMINISTRATIVA	Segretario Comunale
51				1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai <b>titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali</b> , a qualsiasi titolo conferiti, <b>nonché di collaborazione o consulenza</b> :			
52				a) <b>gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico</b> ;			
53				b) <b>il curriculum vitae</b> ;			
54				c) <b>i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali</b> ;			
55				d) <b>i compensi</b> , comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica <b>evidenza delle eventuali componenti variabili</b> o legate alla valutazione del risultato.			
56				2. La pubblicazione degli <b>estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso</b> , completi di indicazione dei <b>soggetti percettori</b> , della <b>ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato</b> , nonché <b>la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</b> - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, <b>sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi</b> . Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.			

	A	B	C	D	E	F	G
3			Articolazione pubblicazioni e riferimenti normativi	Articoli di legge	Modalità e tempi	Servizio e/o Ufficio	Responsabile pubblicazione trasparenza
4							
5							
6	<b>Disposizioni Generali</b>						
57							
58	<b>Personale</b>						
59	<b>Incarichi amministrativi di vertice</b>						
60			Art. 15, c. 1,2 - Art. 41 c. 2,3	<b>Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</b>	TAB. A	AREA AMMINISTRATIVA	Segretario Comunale
61				1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai <b>titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali</b> , a qualsiasi titolo conferiti, <b>nonche' di collaborazione o consulenza:</b>			
62				a) <b>gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</b>			
63				b) <b>il curriculum vitae;</b>			
64				c) <b>i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;</b>			
65				d) <b>i compensi</b> , comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica <b>evidenza delle eventuali componenti variabili</b> o legate alla valutazione del risultato.			
66				2. La pubblicazione degli <b>estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso</b> , completi di indicazione dei <b>oggetti percettori</b> , della <b>ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato</b> , nonche' <b>la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</b> - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, <b>sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi</b> . Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.			
67	<b>Dirigenti</b>						
68			Art.10, c.8, lett.d - Art.15, c.1,2,5 - Art.41 c 2,3	<b>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
69				8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di <b>pubblicare sul proprio sito istituzionale</b> nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:			
70				d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.			
71							
72				<b>Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</b>			
73				1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai <b>titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali</b> , a qualsiasi titolo conferiti, <b>nonche' di collaborazione o consulenza:</b>			
74				a) <b>gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</b>			
75				b) <b>il curriculum vitae;</b>			
76				c) <b>i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;</b>			
77				d) <b>i compensi</b> , comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica <b>evidenza delle eventuali componenti variabili</b> o legate alla valutazione del risultato.			
78				2. La pubblicazione degli <b>estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso</b> , completi di indicazione dei <b>oggetti percettori</b> , della <b>ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato</b> , nonche' <b>la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</b> - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, <b>sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi</b> . Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.			
79				3. <b>In caso di omessa pubblicazione</b> di quanto previsto al comma 2, <b>il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto</b> , accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.			

	A	B	C	D	E	F	G
3			Articolazione pubblicazioni e riferimenti normativi	Articoli di legge	Modalità e tempi	Servizio e/o Ufficio	Responsabile pubblicazione trasparenza
4							
5							
6	<b>Disposizioni Generali</b>						
80				4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 <b>entro tre mesi dal conferimento dell'incarico</b> e per i <b>tre anni successivi alla cessazione dell'incarico</b> .			
81				5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato <b>l'elenco delle posizioni dirigenziali</b> , integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.			
82	<b>• Posizioni organizzative</b>						
83			Art. 10, c. 8, lett. d	<b>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
84				8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di <b>pubblicare sul proprio sito istituzionale</b> nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:			
85				d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.			
86							
87	<b>• Dotazione organica</b>						
88			Art. 16, c. 1,2	<b>Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</b>		TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
89				1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il <b>conto annuale del personale</b> e delle relative <b>spese sostenute</b> , di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i <b>dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</b>			
90				2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, <b>evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio</b> , articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.			
91	<b>• Personale non a tempo indeterminato</b>						
92			Art. 17, c. 1,3	<b>Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato</b>	TAB. A	AREA FINANZIARIA	Segretario Comunale
93				1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano <b>annualmente</b> , nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, <b>i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato</b> , con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.			
94				2. Le pubbliche amministrazioni <b>pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale</b> di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.			
95	<b>• Tassi di assenza</b>						
96			Art. 16, c. 3	<b>Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</b>	TAB. A	AREA FINANZIARIA	Segretario Comunale
97				3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano <b>trimestralmente</b> i dati relativi ai <b>tassi di assenza</b> del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.			
98	<b>• Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti</b>						
99			Art. 18, c. 1	<b>Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici</b>	TAB. A	AREA AMMINISTRATIVA	Segretario Comunale
100				1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l' <b>elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti</b> , con l'indicazione della <b>durata</b> e del <b>compenso</b> spettante per ogni incarico.			
101	<b>• Contrattazione collettiva</b>						
102			Art. 21, c. 1	<b>Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva</b>		AREA AMMINISTRATIVA	Segretario Comunale
103				1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano <b>i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali</b> , che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.			
104	<b>• Contrattazione integrativa</b>						
105			Art. 21, c. 2	<b>Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva</b>	TAB. A	AREA AMMINISTRATIVA	Segretario Comunale
106				2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i <b>contratti integrativi stipulati</b> , con la <b>relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo</b> di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. <b>La relazione illustrativa</b> , fra l'altro, <b>evidenzia gli effetti attesi</b> in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.			

	A	B	C	D	E	F	G
3			Articolazione pubblicazioni e riferimenti normativi	Articoli di legge	Modalità e tempi	Servizio e/o Ufficio	Responsabile pubblicazione trasparenza
4							
5							
6	<b>Disposizioni Generali</b>						
107	<b>• OIV</b>						
108			Art. 10, c. 8, lett. c	<b>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
109				8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di <b>pubblicare sul proprio sito istituzionale</b> nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:			
110				c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;			
111							
112	<b>Bandi di Concorso</b>						
113			Art. 19	<b>Art. 19 Bandi di concorso</b>	TAB. A	SEGRETERIA	Segretario Comunale
114				1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i <b>bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale</b> presso l'amministrazione.			
115				2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e <b>tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio</b> , accompagnato dall'indicazione, <b>per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.</b>			
116							
117				<b>Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.</b>		AREA AMMINISTRATIVA	
118				1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi <b>all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.</b>			
119				2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla <b>distribuzione del trattamento accessorio</b> , in forma aggregata, <b>al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi</b> , nonché i dati relativi al grado di <b>differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.</b>			
120				3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai <b>livelli di benessere organizzativo.</b>			
121							
122	<b>Performance</b>						
123	<b>• Piano della Performance</b>						
124			Art. 10, c. 8, lett. b	<b>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
125				8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di <b>pubblicare sul proprio sito istituzionale</b> nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:			
126				b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;			
127	<b>• Relazione sulla Performance</b>						
128			Art. 10, c. 8, lett. b	<b>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
129				8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di <b>pubblicare sul proprio sito istituzionale</b> nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:			
130				b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;			
131	<b>• Ammontare complessivo dei premi</b>						
132			Art. 20, c. 1	<b>Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.</b>	TAB. A	AREA AMMINISTRATIVA	Segretario Comunale
133				1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi <b>all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.</b>			
134	<b>• Dati relativi ai premi</b>						
135			Art. 20, c. 2	<b>Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.</b>	TAB. A	AREA AMMINISTRATIVA	Segretario Comunale
136				2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla <b>distribuzione del trattamento accessorio</b> , in forma aggregata, <b>al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi</b> , nonché i dati relativi al grado di <b>differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.</b>			
137	<b>• Benessere organizzativo</b>						
138			Art. 20, c. 3	<b>Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.</b>	TAB. A	AREA AMMINISTRATIVA	Segretario Comunale
139				3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai <b>livelli di benessere organizzativo.</b>			

	A	B	C	D	E	F	G
3			Articolazione pubblicazioni e riferimenti normativi	Articoli di legge	Modalità e tempi	Servizio e/o Ufficio	Responsabile pubblicazione trasparenza
3							
6	<b>Disposizioni Generali</b>						
140							

	A	B	C	D	E	F	G
3			Articolazione pubblicazioni e riferimenti normativi	Articoli di legge	Modalità e tempi	Servizio e/o Ufficio	Responsabile pubblicazione trasparenza
6	<b>Disposizioni Generali</b>						
141	<b>Enti controllati</b>						
142	<b>• Enti pubblici vigilati</b>						
143			Art. 22, c.1, lett.a - Art. 22, c. 2,3	<b>Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.</b>	TAB. A	UFFICIO FINANZIARIO	Segretario Comunale
144				1. Ciascuna amministrazione <b>pubblica e aggiorna annualmente:</b>			
145				a) <b>l'elenco degli enti pubblici</b> , comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;			
146				2. <b>Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c)</b> del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.			
147				3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il <b>collegamento con i siti istituzionali</b> degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.			
148	<b>• Società partecipate</b>						
149			Art. 22, c. 1, lett. b - Art. 22, c. 2,3	<b>Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.</b>	TAB. A	UFFICIO FINANZIARIO	Segretario Comunale
150				1. Ciascuna amministrazione <b>pubblica e aggiorna annualmente:</b>			
151				b) <b>l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione</b> anche minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;			
152				2. <b>Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c)</b> del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.			
153				3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il <b>collegamento con i siti istituzionali</b> degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.			
154	<b>• Enti di diritto privato controllati</b>						
155			Art. 22, c. 1, lett. c - Art. 22, c. 2,3	<b>Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.</b>	TAB. A	UFFICIO FINANZIARIO	Segretario Comunale
156				1. Ciascuna amministrazione <b>pubblica e aggiorna annualmente:</b>			
157				c) <b>l'elenco degli enti di diritto privato</b> , comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;			
158				2. <b>Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c)</b> del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.			
159				3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il <b>collegamento con i siti istituzionali</b> degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.			
160	<b>• Rappresentazione grafica</b>						
161			Art. 22, c. 1, lett. d	<b>Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.</b>	TAB. A	UFFICIO FINANZIARIO	Segretario Comunale
162				1. Ciascuna amministrazione <b>pubblica e aggiorna annualmente:</b>			

	A	B	C	D	E	F	G
3			Articolazione pubblicazioni e riferimenti normativi	Articoli di legge	Modalità e tempi	Servizio e/o Ufficio	Responsabile pubblicazione trasparenza
4							
6	<b>Disposizioni Generali</b>						
163				d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.			
164							

	A	B	C	D	E	F	G
3			Articolazione pubblicazioni e riferimenti normativi	Articoli di legge	Modalità e tempi	Servizio e/o Ufficio	Responsabile pubblicazione trasparenza
4							
5							
6	<b>Disposizioni Generali</b>						
165	<b>Attività e procedimenti</b>						
166	<b>• Dati aggregati attività amministrativa</b>						
167			Art. 24, c. 1	<b>Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
168				1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.			
169	<b>• Tipologie di procedimento</b>						
170			Art. 35, c. 1,2	<b>Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
171				1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle <b>tipologie di procedimento di propria competenza</b> . Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:			
172				a) una breve <b>descrizione del procedimento</b> con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;			
173				b) <b>l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;</b>			
174				c) il nome del <b>responsabile del procedimento</b> , unitamente ai <b>recapiti telefonici</b> e alla <b>casella di posta elettronica istituzionale</b> , nonché, <b>ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale</b> , con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;			
175				d) per i procedimenti <b>ad istanza di parte</b> , gli <b>atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria</b> , compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché <b>gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</b>			
176				e) le <b>modalità</b> con le quali gli interessati possono ottenere le <b>informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;</b>			
177				f) <b>il termine fissato</b> in sede di disciplina normativa del procedimento <b>per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso</b> e ogni altro termine procedimentale rilevante;			
178				g) i <b>procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato</b> , ovvero il procedimento può concludersi con il <b>silenzio assenso dell'amministrazione;</b>			
179				h) <b>gli strumenti di tutela</b> , amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;			
180				i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;			
181				l) <b>le modalità per l'effettuazione dei pagamenti</b> eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;			
182				m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il <b>potere sostitutivo</b> , nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;			
183				n) i risultati delle <b>indagini di customer satisfaction</b> condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.			
184				2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di <b>moduli e formulari che non siano stati pubblicati</b> ; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione <b>non può respingere l'istanza</b> adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.			
185	<b>• Monitoraggio tempi procedurali</b>						
186			Art. 24, c. 2	<b>Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
187				2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.			
188	<b>• Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati</b>						
189			Art. 35, c. 3	<b>Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
190				3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:			
191				a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;			
192				b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;			

	A	B	C	D	E	F	G
3			Articolazione pubblicazioni e riferimenti normativi	Articoli di legge	Modalità e tempi	Servizio e/o Ufficio	Responsabile pubblicazione trasparenza
4							
5							
6	<b>Disposizioni Generali</b>						
193				c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.			
195	<b>Provvedimenti</b>						
196	<b>• Provvedimenti organi indirizzo-politico</b>						
197	<b>• Provvedimenti dirigenti</b>						
198		Art. 23	<b>Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi</b>		TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
199			1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:				
200			a) autorizzazione o concessione;				
201			b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;				
202			c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;				
203			d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.				
204			2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.				
205							
206	<b>Controlli sulle imprese</b>						
207		Art. 25	<b>Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese</b>		TAB. A	COMMERCIO - POLIZIA LOCALE	Segretario Comunale
208			1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a> :				
209			a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalita' di svolgimento;				
210			b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attivita' di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.				
211							
212	<b>Bandi di gara e contratti</b>						
213		Art. 37, c. 1,2	<b>Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</b>		TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
214		allegato_37_1-2	1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.				
215			2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.				
216							
217	<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>						
218	<b>• Criteri e modalità</b>						
219		Art. 26, c. 2	<b>Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.</b>		TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
220			2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.				
221	<b>• Atti di concessione</b>						
222		Art. 27	<b>Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari</b>		TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
223			1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:				
224			a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;				

	A	B	C	D	E	F	G
3			Articolazione pubblicazioni e riferimenti normativi	Articoli di legge	Modalità e tempi	Servizio e/o Ufficio	Responsabile pubblicazione trasparenza
4							
5							
6	<b>Disposizioni Generali</b>						
225				b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;			
226				c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;			
227				d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;			
228				e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;			
229				f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.			
230				2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.			
231							
232	<b>Bilanci</b>						
233							
234	<b>• Bilancio preventivo e consuntivo</b>						
235		Art. 29, c. 1		<b>Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.</b>	TAB. A	UFFICIO FINANZIARIO	Segretario Comunale
236				1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.			
237	<b>• Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio</b>						
238		Art. 29, c. 2		<b>Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.</b>	TAB. A	UFFICIO FINANZIARIO	Segretario Comunale
239				2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.			
240							
241	<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>						
242	<b>• Patrimonio immobiliare</b>						
243		Art. 30		<b>Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.</b>	TAB. A	UFFICIO FINANZIARIO	Segretario Comunale
244				1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.			
245	<b>• Canoni di locazione o affitto</b>						
246		Art. 30		<b>Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.</b>	TAB. A	UFFICIO FINANZIARIO	Segretario Comunale
247				1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.			
248							
249	<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>						
250		Art. 31, c. 1		<b>Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.</b>	TAB. A	UFFICIO FINANZIARIO	Segretario Comunale
251				1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.			
252							
253							
254							
255	<b>Servizi erogati</b>						
256	<b>• Carta dei servizi e standard di qualità</b>						
257		Art. 32, c. 1		<b>Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
258				1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.			
259	<b>• Costi contabilizzati</b>						
260		Art. 32, c. 2, lett. a - Art. 10, c. 5		<b>Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale

	A	B	C	D	E	F	G
3			Articolazione pubblicazioni e riferimenti normativi	Articoli di legge	Modalità e tempi	Servizio e/o Ufficio	Responsabile pubblicazione trasparenza
4							
6	<b>Disposizioni Generali</b>						
261				2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:			
262				a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;			
263							

A	B	C	D	E	F	G
3		Articolazione pubblicazioni e riferimenti normativi	Articoli di legge	Modalità e tempi	Servizio e/o Ufficio	Responsabile pubblicazione trasparenza
6	<b>Disposizioni Generali</b>					
264			<b>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'</b> 5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni <b>provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi</b> , ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.			
265	<b>• Tempi medi di erogazione dei servizi</b>					
266		Art. 32, c. 2, lett. b	<b>Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
268			2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:			
269			b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.			
270						
271	<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>					
272	<b>• Indicatore di tempestività dei pagamenti</b>					
273		Art. 33	<b>Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione</b>	TAB. A	UFFICIO FINANZIARIO	Segretario Comunale
274			1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».			
275	<b>• IBAN e pagamenti informatici</b>					
276		Art. 36	<b>Art. 36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici</b>		UFFICIO FINANZIARIO	Segretario Comunale
277			1. Le pubbliche amministrazioni <b>pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento</b> i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.			
278						
279	<b>Opere pubbliche</b>					
280		Art. 38	<b>Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche</b>	TAB. A	UFFICIO TECNICO	Segretario Comunale
281			1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.			
282			2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.			
283						
284	<b>Pianificazione e governo del territorio</b>					
285		Art. 39	<b>Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio</b>	TAB. A	UFFICIO TECNICO	Segretario Comunale
286			1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:			
287			a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti;			
288			b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.			
289			2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche' delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.			
290			3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.			
291			4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.			

	A	B	C	D	E	F	G
3			Articolazione pubblicazioni e riferimenti normativi	Articoli di legge	Modalità e tempi	Servizio e/o Ufficio	Responsabile pubblicazione trasparenza
4							
6	<b>Disposizioni Generali</b>						
292							
293	<b>Informazioni ambientali</b>						
294		Art. 40	<b>Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali</b>		TAB. A	UFFICIO TECNICO	Segretario Comunale
295			1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.				
296			2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».				
297			3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.				
298			4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.				
299							
300	<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>						
301		Art. 42	<b>Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.</b>		TAB. A	TUTTE LE AREE	Segretario Comunale
302			1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:				
303			a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;				
304			b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;				
305			c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;				
306			d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.				
307							
308	<b>Altri contenuti</b>						
309			Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".		TAB. A	TUTTE LE AREE	
310		art.55 c.2 D.Lgs.165/2001	<b>Art.55 c.2 D.Lgs.165/2001 Obbligo di pubblicazione codice disciplinare (e codici di comportamento)</b>			AREA AMMINISTRATIVA	Segretario Comunale
311			2. (omissis) La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.				
312		art.16 c.26 L.148/2011	<b>Art.16 c.26 L.148/2011 Obbligo di pubblicazione delle spese di rappresentanza</b>			AREA FINANZIARIA	
313			26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno				
314	<b>NOTE</b>						
315	da allegato 1 al D.Lgs. 33-2013:						
316	L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.						
317							

	A	B	C	D	E	F	G
3			Articolazione pubblicazioni e riferimenti normativi	Articoli di legge	Modalità e tempi	Servizio e/o Ufficio	Responsabile pubblicazione trasparenza
4							
5							
6	<b>Disposizioni Generali</b>						
318	<b>Ulteriori disposizioni e indicazioni atte a garantire un ottimale livello di trasparenza</b>						
319	<b>a</b> Al fine di rendere aggiornato il sito e i relativi portali/siti collegati nei loro contenuti rimane in capo a ciascun RESPONSABILE (vedi elenco in Tab. B) il monitoraggio continuo delle pagine/documenti inseriti nelle pagine di propria competenza e delle pagine/documenti di carattere generale (es. modulistica, elenchi indirizzi e mail....) che riportino dati relativi all'area/servizio di propria competenza.						
320							
321	<b>b</b> Per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti normativi occorre procedere come espressamente indicato dall'art.12 del D.Lgs.33/2013, di cui sotto.						
322	Art.12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale						
323	1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività'. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.						
324	2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.						
325							
326	<b>c</b> Al fine di dare maggiore incisività all'applicazione del D.Lgs. il Responsabile della Trasparenza farà effettuare dei monitoraggi a campione sui documenti pubblicati.						
327	Nel caso si constatasse il mancato adempimento a quanto indicato nel presente documento, ne verrà data opportuna segnalazione al Responsabile della Trasparenza e per conoscenza al responsabile della pubblicazione.						
328							
329							